



CITTÀ DI SQUINZANO

- Provincia di Lecce -

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI**

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce le Commissioni Consiliari permanenti e ne disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla Normativa Vigente.

Art. 2 - Istituzione - Norme generali

1. In applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale sono istituite 5 Commissioni Consiliari Permanenti aventi le competenze per materia stabilite dal successivo art.3.
2. Entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio Comunale, prende atto della composizione delle Commissioni permanenti designate dai gruppi consiliari in sede di conferenza dei capigruppo.
3. I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale prende atto delle conseguenti sostituzioni comunicate dal Presidente del Consiglio.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari. In caso di delega, ex comma 3 del successivo art. 4, il gettone spetta al Consigliere delegato che partecipa alla seduta della Commissione. La misura del gettone di presenza è definita nel rispetto dei limiti di legge.
6. L'Ufficio di Segreteria della Commissione rilascia le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi, ai Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti, componenti, delle commissioni consiliari permanenti, che si assentano dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime.
7. Le sedute delle Commissioni Consiliari, in conformità ai principi di efficienza e trasparenza, si tengono, di norma, in orari coincidenti con quelli di apertura degli Uffici Comunali, presso la Casa Comunale e sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art.16.

Art. 3 – Competenze

Le competenze per materia delle Commissioni sono le seguenti:

Prima Commissione: Lavori Pubblici - Urbanistica – Ambiente e Territorio;

Seconda Commissione: Commercio - Attività Produttive – Cooperazione tra Enti e Personale del Comune;

Terza Commissione: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione - Cultura e Sport;

Quarta Commissione: Bilancio – Contenzioso – Programmazione – Affari Istituzionali – Patrimonio;

Quinta Commissione: Pari Opportunità - Politiche Giovanili e Istituti di Partecipazione.

Art. 4 - Composizione

1. Le Commissioni sono composte da tre Consiglieri. La maggioranza e l'opposizione sono proporzionalmente rappresentate: due componenti sono della maggioranza e uno dell'opposizione.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei componenti.
3. Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, delegato a rappresentarlo.

Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto, la Commissione procede - con votazioni separate, a scrutinio segreto - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente, in rappresentanza del proprio gruppo, può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.
2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutto il mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della commissione. La votazione è espressa a scrutinio palese.
3. In caso di revoca di cui al co. 2 e di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 7 - Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
 - c) su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo;
 - d) su richiesta di un componente della Commissione;
 - e) su richiesta del Sindaco o degli Assessori.
2. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.

3. Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione ed altresì al Presidente del Consiglio Comunale.
4. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto, essa deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmessa o consegnata ai membri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso o consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai Commissari almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato.
9. Le sedute delle Commissioni sono di prima e di seconda convocazione. L'avviso di prima convocazione può contenere anche l'indicazione della seconda che può essere fissata per lo stesso giorno ma con orario posticipato di almeno un'ora.

Art. 8 - Segreteria delle Commissioni – Pubblicazione dei verbali

1. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Generale. In caso di suo impedimento o assenza le dette funzioni sono svolte da un componente della Commissione, di volta in volta, indicato dal Presidente.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione del verbale delle riunioni e ne trasmette copia all'Ufficio preposto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 9 - Coordinamento del calendario delle riunioni delle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di coordinare il calendario delle riunioni delle Commissioni.
2. Ciascuna Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale le date delle sedute.
3. Per le attività di coordinamento di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di personale della segreteria generale, individuato di concerto col Segretario Generale.

Art. 10 - Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
 - b) per formulare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni ex art. 37 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale", e ordini del

- giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
- c) per la redazione del testo dei regolamenti da sottoporre al solo voto finale del Consiglio nonché per la consultazione e studio di regolamenti predisposti o assegnati dai dirigenti.

Art. 11 - Assegnazione degli argomenti alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli argomenti alla Commissione permanente competente per materia .
2. Se un argomento ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
3. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.
4. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.

Art. 12 Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio trasmette ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione per le eventuali formulazioni di pareri.
2. Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai Capi-Gruppo Consiliari .
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte .
4. In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 13 - Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di tre componenti in prima convocazione e due in seconda convocazione. Nel computo del numero legale sono considerate le deleghe.
2. La presenza del numero legale, in prima convocazione è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. In seconda convocazione, non è prevista alcuna forma di tolleranza. Il Presidente ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 15 - Partecipazione alle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo possono partecipare anche alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono membri con facoltà di prendere parola. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono presenziare con diritto di prendere parola, qualora ne facciano richiesta. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Commissione il Sindaco e gli Assessori, con facoltà di prendere la parola.
2. Qualora sia in discussione una mozione può essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la mozione anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
3. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali .
4. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.
5. In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri con o senza diritto di parola, il gettone di presenza compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 - Sedute non pubbliche

1. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;
 - b) quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

Art. 17 - Verbali delle sedute o relazioni

1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura del segretario, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno. Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli

membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare al Segretario devono essere riportate nel verbale. Le sedute delle Commissioni possono altresì, essere registrate su supporto informatico.

2. Gli originali sono tenuti nel locale comunale destinato alle riunioni delle Commissioni.
3. Qualora l'argomento è stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione e la riproduzione del verbale e del contenuto stesso della discussione

Art. 18 - Richiesta dati

1. I componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.

Art. 19 - Strutture di supporto alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni possono essere dotate di supporto tecnico-amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato per quindici giorni all' albo pretorio on line del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari ed ogni altra disposizione il cui contenuto sia contrario al presente regolamento.